



Il riordino degli Enti di Area vasta secondo le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano. Il punto di vista degli amministratori che con coraggio e dignità hanno gestito la fase transitoria.

A quattro anni dall'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni", è necessario riflettere sull'opportunità di una riforma ormai non più procrastinabile, tracciando un bilancio dell'esperienza fin qui maturata dagli attuali amministratori degli enti di area vasta, nell'ambito del dibattito in corso in sede regionale e delle rispettive associazioni.

Criticità della "Legge Delrio" (e della legislazione finanziaria di cornice)

- ✓ l'insostenibile contributo alla finanza pubblica imposto dalla legge 190/2014;
- ✓ la perdita di autorevolezza dell'Istituzione e dei suoi vertici politici;
- ✓ i limiti, organizzativi e funzionali degli altri organi di governo, il consiglio in particolare, che non ha acquisito un ruolo chiaro;
- ✓ la scarsa fiducia dei Sindaci nei confronti di un ente che, contrariamente a quanto avveniva prima, è stato reso influente dal punto di vista finanziario e pertanto non in grado di validamente sostenere i territori;
- ✓ la solitudine istituzionale dei Presidenti di Provincia dovuta alla mancata previsione di un organo esecutivo, stante la figura incerta dei consiglieri delegati;
- ✓ la mancanza di uno status di amministratore provinciale; l'aleatorietà della rappresentanza di tutto il territorio nell'ambito delle elezioni provinciali e dei consigli provinciali (ad esempio tre consiglieri provinciali espressione dello stesso comune e nessun consigliere per alcune parti del territorio);
- ✓ l'ineleggibilità degli amministratori comunali agli organi di governo provinciali se il loro mandato scade 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- ✓ la durata disallineata degli organi, 4 anni per i Presidenti di provincia e 2 anni per i Consigli provinciali;
- ✓ l'eccessiva riduzione delle funzioni affidate alla cura degli enti;
- ✓ Il fallimento del modello delle gestione associate per i piccoli comuni.

Pregi della "Legge Delrio"

- ✓ L'istituzione della Città Metropolitana;

- ✓ La Provincia come ente di supporto, “rappresentanza sindacale” e “Casa dei Comuni”, come previsto, ma mai pienamente attuato, con la Legge 142/90, soprattutto rispetto alle funzioni di assistenza tecnico – amministrativa soprattutto ai piccoli e medi comuni del territorio;
- ✓ la Provincia come ente di semplificazione amministrativa per ridurre il carico burocratico dell’amministrazione pubblica territoriale;
- ✓ La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (art. 1 comma 88, Legge 56/2014);
- ✓ La previsione di un’Assemblea dei Sindaci, il cui ruolo potrebbe assumere una valenza significativa di indirizzo per il governo del territorio.

Occorre:

- ✓ Riconsiderare la data delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali (in programma il 31 ottobre);
- ✓ Ridare legittimazione degli organi politici;
- ✓ Attribuire un pieno riconoscimento dello status di amministratore locale;
- ✓ Consentire una dotazione organica adeguata in numeri e professionalità per assolvere alle funzioni;
- ✓ Riconoscere una autonomia finanziaria che assicuri le risorse necessarie alla copertura delle spese per le funzioni dell’ente;
- ✓ Eliminare gli enti e le strutture intermedie, che svolgono impropriamente funzioni di area vasta.

1. Modello di governance

Organi politici:

- ✓ Sindaco metropolitano / Presidente della Provincia – organo elettivo;
- ✓ Giunta metropolitana / Giunta provinciale;
- ✓ Consiglio metropolitano / Consiglio Provinciale (livello facoltativo)
- ✓ Assemblea dei Sindaci – organo permanente

Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Presidente della Provincia (durata mandato 5 anni)

Nomina della Giunta da parte del Sindaco/Presidente (in sede di presentazione della candidatura a Sindaco/Presidente deposito della lista degli assessori - da tre a sei, tra cui il Vice-Sindaco/Presidente)

Per gli enti con più di 60 Comuni l'Assemblea dei Sindaci elegge nel suo seno il Consiglio (composizione numeri attuali – sulle base delle zone omogenee - durata cinque anni)

Compiti del Sindaco/Presidente – vedi TUEL

Compiti della Giunta – vedi TUEL

Compiti del Consiglio – vedi TUEL (eccetto compiti rimessi all'Assemblea)

Compiti dell'Assemblea – Statuto e sue modifiche, bilancio e rendiconto, piano territoriale di coordinamento – piano strategico + compiti del TUEL in assenza del Consiglio.

2. Il nuovo modello delle gestioni associate

Suddivisione del territorio metropolitano/provinciale per Zone omogenee approvata dall'Assemblea dei Sindaci, d'intesa con la Regione, quale luogo per lo sviluppo della coesione territoriale, della gestione associate delle funzioni comunali con il coinvolgimenti sia dei comuni grandi che dei comuni piccoli.

3. Il tema della pianificazione strategica

Introduzione dello strumento del piano strategico sia per la Città metropolitana, che per le Province.

Previsione della verifica della compatibilità con il Piano strategico per tutti gli atti di pianificazione comunale (DUP, ecc..

4. Il consolidamento e l'ampliamento delle funzioni provinciali/metropolitane.

- Una legislazione statale che individui l'ambito provinciale/metropolitano come livello preferenziale di trasferimento/delega delle funzioni comunali che richiedono un coordinamento ed una dimensione ultracomunale.
- Una legislazione statale/regionale che individui l'ambito provinciale/metropolitano come livello preferenziale per attuare un rilancio e un mantenimento di un'adeguata propensione agli investimenti che diano impulso alle direttrici dello sviluppo locale nei territori di riferimento, anche per coadiuvare l'azione dei piccoli e medi Comuni nelle politiche di investimento locale e nella gestione degli spazi finanziari e dei contributi pubblici, sia regionali, statali ed europei, destinati a tale comparto di spesa.

- La concentrazione a livello provinciale/metropolitano, per i servizi pubblici locali, di tutte le funzioni attualmente attribuite ad ATO di dimensione regionale, sovra-provinciale o sovra-comunale (bacini trasporti, bacini idrici, ambiti rifiuti, ecc.).
- Il consolidamento del rapporto tra Province e Città Metropolitane e tra i due enti di area vasta e la Regione, per ripristinare l'equilibrio territoriale tra aree fortemente urbanizzate e aree interne e per superare la frammentazione amministrativa e la sovrapposizione di competenze eliminando gli enti strumentali e le strutture che svolgono impropriamente funzioni di livello locale.

5. La revisione organica del Testo unico sugli enti locali.

Adottare una “Carta delle autonomie locali”, – più volte annunciata negli ultimi quindici anni – che sia coerente con i principi e le disposizioni della Costituzione e della Carta europea dell'autonomia locale e che tenga conto delle novità introdotte dalla legislazione degli ultimi anni in materia di Comuni, Province e Città metropolitane.

6. La garanzia delle risorse finanziarie adeguate e il ripristino dell'autonomia organizzativa: l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e i fabbisogni standard”

Individuazione di “fabbisogni standard” aggiornati e riveduti per il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), anche in correlazione alle entrate standard di cui devono disporre le Province/Città metropolitane, superando il criterio della spesa storica.

7. Il rilancio del Consiglio delle Autonomie locali

Dare al Consiglio delle Autonomie locali una struttura dedicata separata da quella del Consiglio regionale.

Previsione del parere vincolante del Consiglio delle Autonomie locali, sui PDL di interesse degli enti locali, da esprimersi a valle dei lavori delle Commissioni e prima dell'Aula.

8. Accesso alla Corte Costituzionale

Dare accesso diretto alla Corte alle Città metropolitane ed alle Province, anche su impulso dei Comuni.

9. Le Autonomie locali nei processi di attuazione del regionalismo differenziato

L'auspicabile riconoscimento di nuovi e rilevanti compiti anche alle regioni ordinarie, in una prospettiva di differenziazione degli assetti delle competenze innanzitutto legislative tra lo Stato e le singole autonomie regionali, può costituire la risposta, allo stesso tempo più matura ed efficiente, per consentire ai diversi territori di configurare in chiave propria i poteri da esercitare per il governo delle specificità delle rispettive comunità, in un rafforzato rapporto di responsabilità diretta tra cittadini e governanti che proprio nella "autonomia" trova la sua più tipica espressione.

10. Formazione del personale e della dirigenza degli enti

Accompagnare il percorso di sviluppo professione del capitale umano degli enti di area vasta in coerenza con la nuova mission dell'Ente.

Milano, 14 settembre 2018

Funzioni Province <i>(in grassetto le nuove funzioni)</i>	Funzioni Città metropolitana <i>(in grassetto le nuove funzioni)</i>
• cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; • pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; • pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; • programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; • raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; • gestione dell'edilizia scolastica; • funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive • difesa del suolo e prevenzione delle calamità; • tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; • protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; • organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; • concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; • protezione civile; • mercato del lavoro	<u>Oltre alle funzioni fondamentali delle province, le seguenti funzioni:</u> a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.